



## CITTA' DI MENDICINO PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza n. 9 /2025

**OGGETTO:** Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di emissioni sonore previsti dalla normativa vigente, in occasione di concerto musicale organizzato dall'Associazione "Fralè" per la serata del 14/15 giugno 2025, in area comunale all'aperto sita in località Stilluzzo.

**IL SINDACO** Ing. Irma Bucarelli, nella sua qualità di autorità comunale competente in materia di inquinamento acustico e di tutela della quiete pubblica,

**Premesso che:**

- l'Associazione "Fralè" ha comunicato la volontà di organizzare un concerto musicale dal vivo in data **14/ 15 giugno 2025**, con inizio alle ore 20:00, da tenersi presso un'area comunale all'aperto sita in località *Stilluzzo e precisamente piazzetta Ella Ftzigerald* nel territorio del Comune di Mendicino;
- il suddetto evento musicale, di carattere temporaneo e aperto al pubblico, prevede anche lo svolgimento di **prove tecniche e di sound-check nel pomeriggio** degli stessi giorni, antecedenti l'inizio dello spettacolo serale;
- la regolamentazione del livello di rumore ammesso sul territorio comunale è quella stabilita dalla normativa **statale** (Legge quadro n. 447/1995 e relativi decreti attuativi) e dalle norme **regionali** in materia, nonché dalle normative comunali vigenti;

**Considerato che:**

- ai sensi della normativa nazionale vigente, le aree del territorio sono soggette a specifici **valori limite di emissione ed immissione sonora** (assoluti e differenziali) differenziati tra periodo **diurno e notturno**, così come determinato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; in particolare, durante le ore serali e notturne i limiti ammessi risultano notevolmente più bassi rispetto alle ore diurne, al fine di tutelare il riposo e la quiete della popolazione;
- l'evento in oggetto (concerto serale all'aperto con amplificazione sonora) **potrebbe comportare il superamento** dei valori limite acustici consentiti, specialmente nella fascia oraria serale/notturna dopo le ore 22:00, arrecando potenzialmente disturbo alla quiete pubblica, **in assenza di provvedimenti di deroga**;



## CITTA' DI MENDICINO PROVINCIA DI COSENZA

- la Legge quadro **26 ottobre 1995 n. 447** (tutela dall'inquinamento acustico) attribuisce ai Comuni la competenza ad autorizzare, **in via temporanea e in deroga**, lo svolgimento di attività o manifestazioni rumorose in luogo pubblico, nel rispetto di eventuali prescrizioni idonee a minimizzare il disturbo;
- l'Associazione organizzatrice ha formalmente **richiesto al Comune** di Mendicino l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento dei concerti del 14/ 15 giugno 2025, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per contenere le emissioni sonore entro livelli accettabili e limitare il disturbo verso le abitazioni vicine;
- valutata la rilevanza culturale e sociale dell'iniziativa proposta, volta a favorire la partecipazione della cittadinanza ad un momento di intrattenimento e aggregazione, **nonché l'interesse pubblico** alla promozione di eventi artistico-musicali sul territorio comunale, **compatibilmente** con la tutela della quiete pubblica nelle aree residenziali circostanti;

### Visto:

- la **Legge 26 ottobre 1995, n. 447** – *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera h), che ricomprende tra le competenze comunali *"l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso"*;
- il **D.P.C.M. 14 novembre 1997** (pubblicato in G.U. n. 280 del 1/12/1997), recante *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*, emanato in attuazione della citata Legge quadro, che fissa i valori limite di rumore ammissibili per le diverse classi di destinazione d'uso del territorio, distinguendo tra periodo diurno e notturno;
- la **Legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 34**, recante *"Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria"*, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina a livello regionale la tutela dall'inquinamento acustico in attuazione della legge statale;
- il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare l'art. 50, che attribuisce al Sindaco competenze di amministrazione e coordinamento in materia di sicurezza urbana e igiene pubblica, nonché poteri di ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;



## CITTA' DI MENDICINO PROVINCIA DI COSENZA

- ogni altro riferimento normativo e provvedimento presupposto, richiamato o connesso, ivi compresi il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e relative norme di esecuzione, per quanto applicabili alla presente fattispecie;

**Ritenuto opportuno e nell'interesse pubblico:**

- **autorizzare in via straordinaria** lo svolgimento della manifestazione suddetta, prevedendo una **deroga temporanea** ai limiti acustici vigenti esclusivamente per le giornate e negli orari indicati, allo scopo di consentire il regolare svolgimento del concerto e delle relative prove, *pur nel bilanciamento* fra il diritto dei residenti alla quiete e la necessità di promuovere attività culturali e sociali sul territorio;
- impartire specifiche **prescrizioni** e cautele atte a contenere, per quanto possibile, le emissioni sonore dell'evento, così da **minimizzare il disturbo** nei confronti della popolazione e degli ambienti circostanti, in conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

**Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra espresse, in esercizio delle proprie competenze e dei poteri conferiti dalla legge,**

**ORDINA** quanto segue:

1. **È concessa autorizzazione in deroga** ai limiti di rumore stabiliti dalla normativa vigente (Limiti di emissione ed immissione sonora di cui alla Legge n.447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997) per lo svolgimento del concerto musicale organizzato dall'Associazione "Fralè" in data **14/15/06/2025** presso l'area comunale all'aperto sita in località *Stilluzzo*. In particolare, **limitatamente a tali giornate**, è consentito il superamento dei valori limite acustici normalmente vigenti: durante le **prove musicali pomeridiane** e durante lo **spettacolo serale**, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore **16:00** e le ore **24:00** del 14/15 giugno 2025. Tale deroga è valida unicamente per le attività e gli orari connessi all'evento in oggetto (prove e concerto del 15/06/2025) e **non opera** per qualsiasi altra attività o fuori dai suddetti orari.
2. L'Associazione organizzatrice e i responsabili dell'impianto audio **dovranno adottare tutte le cautele e misure necessarie** a contenere il disturbo sonoro verso l'area residenziale circostante. In particolare dovranno essere posizionati i diffusori acustici e gli impianti di amplificazione **in modo tale da non essere orientati direttamente verso gli edifici abitativi** prossimi all'area dell'evento, privilegiando il più possibile l'orientamento verso zone meno abitate. Inoltre, durante l'intera manifestazione dovrà essere mantenuto un **livello sonoro**



## CITTA' DI MENDICINO PROVINCIA DI COSENZA

- adeguato:** il volume di diffusione dovrà essere regolato sul minimo indispensabile per la buona riuscita dello spettacolo, **evitando eccessi** inutili di amplificazione.
3. È fatto **obbligo**, in ogni caso, di **attenersi alle ulteriori prescrizioni** eventualmente impartite dagli organi competenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e inquinamento acustico. In particolare dovranno essere rispettate le condizioni stabilite dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ove prescrittive per l'evento in oggetto, nonché le disposizioni che saranno indicate dalle Forze dell'Ordine o dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza pubblica. Resta inoltre **fatto salvo il divieto** di porre in essere condotte rumorose tali da configurare **disturbo della quiete pubblica** ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale, obbligo che permane anche durante lo svolgimento di eventi autorizzati.
  4. Al fine di mitigare il disagio acustico nelle ore notturne, **a partire dalle ore 23:30** dovrà essere effettuata una **graduale riduzione del volume** delle emissioni sonore. Lo spettacolo musicale dovrà concludersi tassativamente **entro le ore 01:00** del 14/15 giugno 2025, con **cessazione di ogni emissione sonora** oltre tale orario. I lavori di smontaggio delle attrezzature, dopo le ore 01.00, dovranno essere svolti con la massima cautela per evitare rumori molesti.
  5. **Della presente autorizzazione in deroga dovrà essere data preventiva comunicazione ai residenti** della zona Stilluzzo e aree limitrofe potenzialmente interessate dall'impatto acustico, a cura dell'Associazione organizzatrice. Tale comunicazione (es. avviso pubblico o volantini) dovrà informare la cittadinanza dello svolgimento dell'evento musicale del 14/15 giugno 2025 e dell'orario di termine previsto, in modo da rendere edotti i residenti della temporanea deroga ai limiti sonori.
  6. **Si avverte** che il **mancato rispetto** delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente ordinanza di deroga **comporterà l'immediata decadenza** dell'autorizzazione qui concessa, fatta salva l'adozione di eventuali **provvedimenti sanzionatori** a carico dei trasgressori. In particolare, fermo restando l'eventuale configurabilità di reati ove ricorrano i presupposti di legge, le violazioni delle prescrizioni sul contenimento del rumore saranno punite con le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, della Legge 447/1995)e, per quanto applicabile, dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, oltre all'eventuale **esclusione** di future autorizzazioni in deroga per l'organizzatore in caso di gravi inadempienze.



## CITTA' DI MENDICINO PROVINCIA DI COSENZA

**AVVERTE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso:

- **ricorso giurisdizionale** avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria entro il termine di **60 giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o di notificazione del provvedimento, oppure in alternativa
- **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro il termine di **120 giorni** dalla medesima data.

**DISPONE** che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune di Mendicino per la durata prevista dalle vigenti disposizioni;

Mendicino, li **12/06/2025**

**IL SINDACO**  
Ing. Irma Bucarelli (firma)



